



# **REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO**

**Regolamento ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30/04/2019**  
*'Ricognizione dei Regolamenti ultra vigenti dell'Ente a norma dell'art. 42  
dello Statuto. Abrogazioni e presa d'atto della temporanea ultra vigenza'*

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio n. 73 del 22.07.2003 e in vigore dal 08.08.2003, è coordinato con le modifiche successivamente apportate dalla seguente deliberazione:

- deliberazione del Consiglio provinciale n. 58 del 21.10.2008, in vigore dall'24.10.2008;

## INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 2 – NORME GENERALI.....	4
ART. 3 - REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI.....	4
ART. 4 – RILASCIO A DOMANDA DELL'ATTESTATO .....	6
ART. 5 – AVVISO PUBBLICO .....	6
ART. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME .....	7
ART. 7 – AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE.....	7
ART. 8 – COMMISSIONE D'ESAME .....	8
ART. 9 – PROVE D'ESAME.....	9
ART. 10 – PROGRAMMA D'ESAME .....	9
ART. 11 – ESITI DELL'ESAME .....	10
ART. 12 – ACCERTAMENTI E REVOCA DELL'ATTESTATO.....	10
ART. 13 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA.....	10
ART. 14 – ADEGUAMENTO NORMATIVO .....	11

## **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Bologna gli esami per ottenere l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi dell'art. 5 della L. 8.8.1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, della L.R. n. 9 del 13-5-2003 e del presente Regolamento.

## **ART. 2 – NORME GENERALI**

Gli esami di idoneità professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere alla loro effettuazione.

Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza semestrale, salvo diversa determinazione del Responsabile del competente Servizio in relazione al numero delle istanze pervenute.

## **ART. 3 - REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI**

Sono tenuti a conseguire l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza, secondo l'art. 3 della L. n. 264/91 sopra richiamata, previo superamento di esame di idoneità di cui all'art. 5:

- 1) coloro che intendono esercitare attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
- 2) coloro che subentrano per decesso o per sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa individuale, del socio o dell'amministratore in possesso del titolo professionale.
- 3) coloro che, pur avendo intrapreso l'esercizio dell'attività di consulenza anteriormente al 5.9.1991 (pertanto, con conversione della licenza di P.S. in autorizzazione provinciale), intendano avviare nuovi studi di consulenza.

Possano essere ammessi a sostenere l'esame di idoneità coloro che sono in possesso di:

A) requisiti di cui all'Allegato "C", punto 3 della L.R. n. 9 del 13.5.2003, di seguito riportati:

- cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed essere comunque stabiliti in Italia;
- residenza in uno dei Comuni facenti parte della Provincia di Bologna; fino al 19.02.2010<sup>1</sup> sono ammessi a sostenere l'esame, in presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa, i residenti nel territorio regionale;<sup>2</sup>
- maggiore età;
- non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis del c.p., o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena delle reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione. Per i delitti sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.;
- non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione, previste dalla L. 27.12.1956, n. 1423, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L. 31.5.1965, n. 575;
- non essere interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

B) diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o titolo di studio equipollente.

Possano essere ammessi all'esame producendo, in sostituzione del titolo di studio, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione professionale di cui all'art. 4, commi 6 e 7 della L. n. 11/1994, secondo le disposizioni definite dalla deliberazione della Giunta Regionale 18.4.2001, n. 542:

- i soggetti subentranti nell'attività, in caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'idoneità professionale;

---

<sup>1</sup> Data di scadenza della Convenzione per lo svolgimento a livello sovraprovinciale degli esami finalizzati al conseguimento dell'idoneità di responsabile professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, sottoscritta in data 20.02.2007 con validità triennale, rinnovata con deliberazione della Giunta provinciale IP 4340/2006, n. 365 del 24.10.2006, fasc. 7.15.5/5/2006.

<sup>2</sup> Comma così modificato come da deliberazione del Consiglio provinciale n. 58 del 21.10.08

- i soci ed i familiari del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, come individuati dall'art. 4, comma 7 della L. n. 11/1994;
- i soggetti che dimostrano di aver esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da meno di tre anni anteriormente al 5.9.91.

I soggetti che dimostrino di aver esercitato effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da più di tre anni, ma meno di cinque, anteriormente al 5.9.91, possono essere ammessi all'esame in carenza del titolo di studio e senza l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale. L'esperienza posseduta può essere dimostrata a mezzo di qualsiasi atto o documento probante quali libri paga, attestazioni di versamento dei contributi previdenziali, atti notori, ecc.

#### **ART. 4 – RILASCIO A DOMANDA DELL'ATTESTATO**

Possono ottenere, a domanda, l'attestato di idoneità professionale, anche in difetto del richiesto titolo di studio, con le modalità e nei termini di cui ai Decreti del Direttore Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione datati 2-7-1996 e 19-2-1998, coloro che esercitavano effettivamente l'attività di consulenza automobilistica da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della L. n. 264/91 (5.9.1991).

#### **ART. 5 – AVVISO PUBBLICO**

L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale verrà fatto mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

L'avviso verrà affisso all'Albo Pretorio della Provincia per giorni 15 (quindici), pubblicato nel sito Web dell'Ente, nonché inviato all'Ufficio Provinciale di Bologna del Dipartimento Trasporti Terrestri – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato in giorni 60 dalla data di pubblicazione.

Con l'Avviso Pubblico è messo a disposizione degli interessati l'elenco completo dei quesiti e delle risposte facenti parte della prova d'esame.

## **ART. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME**

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, devono rivolgere apposita domanda in competente bollo alla Provincia di Bologna – Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti – Ufficio Amministrativo Trasporti – con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, quanto di seguito elencato:

1. generalità, residenza e cittadinanza del richiedente;
2. il possesso del necessario titolo di studio, ovvero il possesso dell'attestato di partecipazione al previsto corso di formazione professionale;
3. il possesso dei requisiti, già elencati al precedente art. 3, punto A).

Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto, se consegnata di persona; ovvero può essere inviata per posta unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda, in corso di validità.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- l'attestazione del pagamento dei diritti di segreteria. Per quanto concerne la quantificazione di tali diritti si fa riferimento all'Allegato "A", punto 1 della L.R. n. 9 del 13.5.2003. In nessun caso la somma verrà restituita;
- una marca da bollo del valore corrente, da apporre sull'attestato. In caso di esito negativo della prova, la marca verrà restituita.

L'Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni via fax.

## **ART. 7 – AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE**

Il Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti – Ufficio Amministrativo Trasporti

- provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione. Ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Provincia di Bologna,

l'Avviso pubblico informa gli interessati sulle comunicazioni previste ai sensi della L. 241/90. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 120 (centoventi) giorni;

- redige l'atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d'esame; predispone l'elenco degli ammessi, che, firmato dal Dirigente e dal Segretario della Commissione, viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Bologna per giorni 15 (quindici);
- comunica ai candidati l'avvenuta ammissione e la data di svolgimento della prova d'esame, con lettera raccomandata AR, inviata con almeno venti giorni di anticipo dalla data della prova medesima;
- comunica, altresì, con lettera raccomandata AR, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione;
- sulla base delle risultanze del verbale d'esame, provvede al rilascio dell'attestato. Il medesimo verrà rilasciato entro 40 (quaranta) giorni dalla data di ricevimento del verbale.

#### **ART. 8 – COMMISSIONE D'ESAME**

La Commissione d'esame viene istituita con provvedimento dirigenziale del Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti ed è composta come segue:

- Presidente - designato dalla Provincia ed individuato nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari appartenenti al profilo tecnico o amministrativo di categoria D;
- Membri:
  - un esperto designato dall'Ufficio Periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex MCTC), appartenente almeno alla categoria "D";
  - tre componenti, designati dalla Provincia, esperti rispettivamente nelle materie "Navigazione", "Pubblico Registro Automobilistico", "Regime tributario" .

Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del competente Servizio Amministrativo Trasporti e Pianificazione Territoriale.

Per ogni membro di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, mentre vengono nominati, quale Vice-Presidente, due membri supplenti.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.

I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.

La Commissione d'esame ha una durata di tre (3) anni dalla data del provvedimento di nomina. A ciascun componente della Commissione, al segretario ed ai relativi supplenti vengono corrisposti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati dal Dirigente del competente Servizio, in un importo compreso tra Euro 300 ed Euro 400, ai sensi dell'Allegato "A", punto 2 della L.R. n. 9 del 13-5-2003.

In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.

La Provincia di Bologna può stipulare accordi con altre Province per lo svolgimento unitario degli esami, anche avvalendosi di un'unica Commissione per più ambiti provinciali.

#### **ART. 9 – PROVE D'ESAME**

Le prove d'esame non possono avere luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della L. 8-3-1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione.

Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il concorrente che contravviene, viene escluso dal procedimento.

#### **ART. 10 – PROGRAMMA D'ESAME**

La prova d'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle seguenti discipline: la circolazione stradale, il trasporto di merci, navigazione, il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), il regime tributario, come definito dall'allegato C, punto 1 della L.R. n. 9 del 13-5-2003.

Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità.

A ciascun aspirante verrà consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente venticinque quesiti, in particolare cinque per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame.

La prova d'esame ha una durata di due ore e si considera superata dai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame.

Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina.

Detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene affisso il medesimo giorno nella sede della prova d'esame e all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15.

#### **ART. 11 – ESITI DELL'ESAME**

Al candidato che ha conseguito l'idoneità richiesta, viene rilasciato un attestato avente validità illimitata nel tempo, che certifica l'idoneità professionale..

#### **ART. 12 – ACCERTAMENTI E REVOCA DELL'ATTESTATO**

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione, ai fini dell'ammissione all'esame.

Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, il Dirigente competente all'effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell'attestato.

Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Provincia di Bologna segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza di reati.

#### **ART. 13 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA**

E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

#### **ART. 14 – ADEGUAMENTO NORMATIVO**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme regionali, statali, statutarie.

In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.